

Senato della Repubblica
6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

**Audizione sulla “Proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012
e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda
i bonifici istantanei in euro”**

Intervento di Piero Cipollone
Vice Direttore Generale della Banca d'Italia

Roma, 4 aprile 2023

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio questa Commissione per l'invito ad illustrare il punto di vista della Banca d'Italia sulla proposta di Regolamento sui bonifici istantanei in euro, che rappresenta una tappa importante del processo di realizzazione di un sistema di pagamenti al dettaglio europeo completamente integrato, innovativo, digitale, competitivo.

Il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per sostenere l'uso dei pagamenti istantanei nell'ambito dell'Unione Europea e dei paesi dello Spazio Economico Europeo. L'iniziativa rientra nell'ambito della "*Retail payments strategy for the EU*", adottata dalla Commissione il 24 settembre 2020¹ per promuovere soluzioni di pagamento pan-europee sicure ed efficienti, basate sulla piena diffusione dei pagamenti istantanei.

La proposta intende modificare il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. "Regolamento SEPA"), che contiene disposizioni generali per tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro, aggiungendovi disposizioni specifiche per i pagamenti istantanei in euro. Gli schemi di pagamento SEPA sono stati resi operativi nel 2008 per i bonifici e nel 2009 per gli addebiti diretti; essi sono divenuti obbligatori per tutti i pagamenti in euro nel 2012 con il citato Regolamento 260.

I bonifici istantanei, basati sullo standard del SEPA *Credit Transfer Instant* (SCT Inst), sono stati resi disponibili sul mercato alla fine del 2017; si tratta, attualmente, di un servizio rimesso alla libera adesione dei prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP"): banche, Istituti di moneta elettronica (Imel), Istituti di pagamento (IP). Lo schema prevede che la transazione venga eseguita entro 10 secondi dall'invio dell'ordine da parte del pagatore.

I pagamenti istantanei si caratterizzano per essere un servizio tecnologicamente innovativo, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in cui il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario avviene, come detto, in pochi secondi, a differenza dei bonifici tradizionali che sono processati dai PSP solo nei giorni feriali e solo durante gli orari lavorativi e vengono eseguiti, di norma, entro il giorno successivo alla ricezione dell'ordine.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE [COM(2020)592], 24 settembre 2020.

Tale tipologia di pagamenti costituisce una soluzione efficiente e innovativa, che va a vantaggio degli utenti, consumatori e imprese, e rappresenta anche un'opportunità per gli stessi PSP per sviluppare nuove soluzioni di pagamento presso i punti vendita fisici (ad esempio utilizzando i POS), per pagamenti tra individui (cd. "P2P payments"), per le transazioni *online* come quelle legate al commercio elettronico ("P2B"). Il modello operativo sottostante consente inoltre miglioramenti nella gestione della liquidità e dei flussi di cassa degli operatori; i pagamenti istantanei possono infatti contribuire a un utilizzo immediato dei fondi che oggi restano bloccati nel sistema finanziario durante l'esecuzione delle operazioni di pagamento, il cosiddetto "flottante di pagamento", pari a quasi 200 miliardi di euro su base giornaliera nella UE.

In aggiunta ad altri vantaggi, ai quali farò cenno più avanti, la diffusione dei pagamenti istantanei potrebbe valorizzare il ruolo dei conti di pagamento (standardizzati nell'ambito della SEPA) quale alternativa alle soluzioni offerte da altri strumenti, in particolare le carte gestite dai circuiti internazionali, accrescendo il livello di concorrenzialità del mercato e contribuendo al superamento delle frammentazioni domestiche ancora esistenti.

I dati

A fine 2022, oltre 12 anni dopo l'emanazione del primo Regolamento e circa 6 anni dopo l'ingresso sul mercato di soluzioni *instant*, secondo stime dello *European Payment Council* (EPC) solo il 71 per cento dei PSP europei permetteva la ricezione o l'invio di pagamenti istantanei, che rappresentano ancora appena il 14 per cento di tutti i bonifici in euro effettuati nella UE. Ne segue che i benefici per i cittadini e per le imprese cui accennavo poc'anzi tardano a realizzarsi pienamente.

In Italia, i dati più recenti disponibili² evidenziano un grado di partecipazione dei PSP in linea con la media europea (288 i PSP aderenti allo schema SCT Inst rispetto ai circa 400 dello schema SCT) ma un'incidenza percentuale dei pagamenti istantanei, sul totale dei bonifici SEPA, di entità inferiore e pari al 5 per cento. Il mercato italiano si caratterizza inoltre per una elevata concentrazione presso gli operatori di maggiori dimensioni (i primi 25), che gestiscono complessivamente circa l'86 per cento dei bonifici istantanei.

² Elaborazioni Banca d'Italia sulla base dei dati forniti dalle banche e dagli altri intermediari vigilati contenuti nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti".

Tra i canali utilizzati dagli utenti predomina quello *online* (Internet), che rileva per il 94 per cento delle disposizioni; per gli SCT ordinari vengono utilizzati invece anche canali più tradizionali come lo sportello bancario, la rete ATM e altri collegamenti telematici diversi da Internet. Tale differenza può essere ricondotta alla facilità con cui i bonifici istantanei possono soddisfare casi d'uso come i trasferimenti da persona a persona, per i quali è in genere richiesto il trasferimento di denaro in tempo reale, o il commercio elettronico.

Il bonifico istantaneo presenta ancora differenze rispetto a quello ordinario in termini di condizioni di sicurezza nonché di commissioni a carico del pagatore. Quanto alle prime, il tasso di frode – calcolato come incidenza percentuale del valore delle frodi rispetto al valore complessivo dell'operatività con lo strumento preso a riferimento – è di circa 10 volte superiore per l'SCT *instant* rispetto a quello ordinario (0,028 per cento a fronte dello 0,003 per cento). Relativamente alle commissioni, il bonifico istantaneo costa quasi il triplo di quello ordinario, circa 2 euro in media contro 0,70 centesimi.

Gli operatori segnalano che la differenza in termini di rischio sarebbe collegata alla ridotta possibilità di reazione in caso di frode o errore (ad esempio, IBAN non corretto o compromesso) per via dell'immediatezza con la quale vengono regolati i bonifici istantanei rispetto a quelli ordinari una volta disposto l'ordine di pagamento. Le commissioni più elevate sui bonifici istantanei vengono motivate dagli stessi PSP con i maggiori oneri operativi a loro carico soprattutto per il controllo in tempo reale dei messaggi di pagamento rispetto ai bonifici ordinari, per i quali è invece possibile operare anche in "batch" (cioè lavorando l'ordine di pagamento non al momento della ricezione ma successivamente). Non sembrano avere specifico rilievo le commissioni corrisposte dai PSP ai gestori delle infrastrutture di scambio e regolamento: il costo per i PSP di una operazione trattata in TIPS (TARGET *Instant Payment Settlement*, l'infrastruttura dell'Eurosistema per il regolamento dei pagamenti istantanei realizzata e gestita dalla Banca d'Italia) è di circa 0,5 centesimi di euro³.

I costi e le frodi sono giudicati dalla Commissione europea come i principali ostacoli alla piena diffusione dei bonifici istantanei e motivano pertanto la proposta di Regolamento in discussione.

³ Di cui 0,2 centesimi di euro per i servizi di regolamento forniti da TIPS e circa 0,3 centesimi di euro per l'uso dei servizi di scambio delle informazioni.

Gli ostacoli e le proposte per un loro superamento

La Commissione europea ha analizzato i possibili fattori che influenzano la lenta adozione dei pagamenti istantanei e ha individuato quattro ostacoli principali⁴:

1. la mancata raggiungibilità di tutti i PSP: circa un terzo dei prestatori di servizi di pagamento della UE non offre ancora pagamenti istantanei;
2. i livelli di prezzo: in molti Stati Membri consumatori e imprese sono scoraggiati dal prezzo dei pagamenti istantanei, che appare elevato;
3. la mancanza di garanzie: non vengono offerte garanzie sufficienti agli utilizzatori (consumatori e imprese) in risposta alle loro preoccupazioni sul rischio di frode o di errori nell'uso dei pagamenti istantanei;
4. le procedure di “*sanction screening*”, ossia i controlli che i PSP devono eseguire per verificare, a fini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che l'operazione di pagamento non coinvolga nominativi di soggetti sottoposti a misure restrittive o sanzioni nella UE: un numero elevato di pagamenti istantanei, infatti, non va a buon fine a causa delle attività di verifica, che non possono essere effettuate in tempi compatibili con l'esecuzione istantanea dei pagamenti⁵.

La proposta legislativa mira a rimuovere tali ostacoli attraverso l'introduzione di quattro tipologie di obblighi:

1. rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili (Art. 5a della proposta), prevedendo l'obbligo per i PSP della UE che già offrono bonifici in euro di proporre anche la versione istantanea.

⁴ Cfr. Commissione Europea (2022), *Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation amending Regulations (EU) No 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro*.

⁵ I PSP sono tenuti a includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti (ad esempio bonifici o rimesse non bancarie) informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, in modo da consentire l'eventuale applicazione di misure di congelamento, connesse a sanzioni finanziarie internazionali, e di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette. Per adempiere agli obblighi di congelamento, essi si avvalgono di applicativi informatici che in via automatica controllano – in relazione a ciascuna transazione – l'eventuale presenza dei nominativi dell'ordinante e del beneficiario sulle liste UE dei soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie internazionali. Questi applicativi, tuttavia, sono configurati in maniera tale da bloccare non solo le transazioni che presentano una corrispondenza del 100 per cento tra il nome dell'ordinante o del beneficiario e il nome della persona presente sulla lista delle sanzioni ma anche le transazioni con un livello di corrispondenza inferiore; queste transazioni, in caso di cd. “falso positivo”, sono poi sbloccate sulla base di controlli successivi. Per le transazioni *instant*, questi meccanismi si traducono in un rifiuto definitivo dell'operazione in quanto i tempi per la conclusione del bonifico *instant* (10 secondi) non consentono di effettuare i controlli necessari allo sblocco (in caso di falso positivo). Per l'elenco delle liste utilizzate in Italia si veda: <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

La proposta precisa che tutti i canali attraverso i quali possono essere inoltrati ordini per bonifici ordinari (es. *internet banking*, ATM, sportello bancario, ecc.) devono consentire anche l'inoltro di bonifici istantanei. Inoltre, laddove un PSP offra la possibilità di inviare più ordini di bonifico insieme (c.d. "*bulk payments*"), diventa obbligatoria l'offerta dello stesso servizio anche per i pagamenti istantanei. La proposta prevede l'esclusione dall'intero corpo regolamentare degli Imel e degli IP, in quanto questi PSP non possono accedere direttamente alle infrastrutture di pagamento ricomprese nell'ambito applicativo della *Settlement finality directive*⁶: tale circostanza rende infatti più complessa l'offerta del servizio dovendo tali prestatori avvalersi di un altro soggetto (tipicamente una banca) per la fase di regolamento delle operazioni;

2. rendere i pagamenti istantanei in euro accessibili (Art. 5b), imponendo ai PSP di non applicare un prezzo superiore a quello previsto per i bonifici tradizionali in euro⁷;
3. aumentare la fiducia nei pagamenti istantanei (Art. 5c), prevedendo l'obbligo per i PSP di verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie IBAN e il nome del beneficiario indicato dal pagatore prima dell'esecuzione del pagamento, al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali discrepanze (cd "*check IBAN*")⁸, riducendo in questo modo gli errori e le frodi. I PSP potrebbero addebitare una tariffa per l'utilizzo di tale servizio, il ricorso al quale resterebbe facoltativo;
4. rendere le modalità di effettuazione dei controlli rispetto alle liste della UE coerenti con le esigenze di gestione in tempo reale dei pagamenti istantanei in euro (Art. 5d), richiedendo ai PSP ai fini del *sanction screening* di verificare, almeno quotidianamente, che i propri clienti non siano inseriti negli appositi elenchi della UE, anziché esaminare dette liste al momento dell'esecuzione della transazione.

⁶ La Direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, individua i soggetti che possono essere ammessi a partecipare ai sistemi di pagamento rientranti nel perimetro della Direttiva stessa; allo stato attuale né gli IP né gli Imel vi sono ricompresi.

⁷ Apposite misure sono inoltre previste con riferimento ai bonifici istantanei *cross-border* in euro disposti da PSP insediati in Stati membri che non hanno adottato l'euro; ciò al fine di evitare che i costi applicati a tali operazioni siano superiori a quelli applicati ai bonifici ordinari *cross-border* in euro.

⁸ I PSP dovrebbero indicare prima dell'esecuzione del pagamento se rilevano una discrepanza tra le coordinate bancarie IBAN e il nome del beneficiario e il grado di tale discrepanza, fornendo una indicazione al pagatore simile a: "nessuna corrispondenza" ("*no match*") o "stretta corrispondenza" ("*close match*").

Un ulteriore elemento della proposta di Regolamento attiene alla tempistica per l'entrata in vigore delle diverse prescrizioni a carico dei PSP, aspetto particolarmente sensibile anche alla luce della sua incidenza sul piano degli investimenti che verrebbero richiesti agli stessi prestatori per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

La proposta prevede pertanto una introduzione graduale dei nuovi obblighi: quello di offrire il servizio di ricezione di pagamenti istantanei in euro si applicherebbe 6 mesi dopo l'entrata in vigore della normativa (30 mesi per i PSP residenti fuori l'area dell'euro); invece, quello relativo all'invio di pagamenti istantanei in euro scatterebbe a partire da 12 mesi dopo la stessa entrata in vigore (36 mesi per i PSP residenti fuori l'area dell'euro).

Insieme all'obbligo di offrire il servizio di pagamento istantaneo entrerebbe in vigore anche quello relativo al servizio di *check* IBAN.

Infine, gli obblighi relativi al prezzo dei pagamenti istantanei si applicherebbero nel momento in cui i PSP sarebbero tenuti a offrire il servizio di ricezione di bonifici istantanei; quelli relativi ai controlli rispetto alle liste dell'UE, dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

La tavola 1 in appendice riporta in modo sintetico i tempi di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Valutazione della proposta

La proposta di Regolamento muove dalla necessità di fornire un impulso decisivo alla realizzazione del paradigma "*instant*", che rappresenta un elemento necessario affinché l'industria dei pagamenti europea ampli la gamma dei servizi offerti e rafforzi in tal modo la propria capacità competitiva in un mercato in forte evoluzione. Il carattere di istantaneità dei pagamenti riverbera infatti i suoi effetti su più dimensioni: consente alle imprese una gestione più efficiente della liquidità eliminando, come detto, la giacenza dei flussi di pagamento nello spazio interbancario; permette un miglior controllo dei flussi di tesoreria, favorendo una immediata riconciliazione delle partite contabili e commerciali; favorisce l'evoluzione della varietà e qualità dei servizi offerti alla clientela. Quest'ultima notazione si riferisce soprattutto al mondo dei servizi offerti *on line* e fruibili in tempo reale⁹: in tale contesto l'istantaneità, consentendo la simultaneità tra la

⁹ A titolo di puro esempio, si pensi al caso del pagamento per la visione di film, eventi sportivi ed in generale spettacoli di intrattenimento offerti *on line*; alla possibilità di lettura di un solo articolo *on line* di un quotidiano senza necessità di sottoscrivere un abbonamento.

fornitura del servizio e il suo pagamento, costituisce un requisito essenziale per sostenere un'offerta commerciale di qualità e in linea con le aspettative degli utilizzatori.

L'offerta di soluzioni di pagamento "*instant*" rappresenta quindi una condizione funzionale a favorire maggiore concorrenza evitando, specie sulle piattaforme digitali, la concentrazione dell'offerta in capo a pochi operatori globali di provenienza extra-europea¹⁰; ne beneficerebbero i consumatori, quanto a prezzi e servizi, ma anche il lato dell'offerta quanto a spazi di mercato dove esprimere il proprio potenziale innovativo, fondato su competenze tecnologiche e capitale umano.

Questa sfida vive un momento cruciale anche grazie all'accelerazione normativa che si registra a livello europeo. Nel momento in cui si manifestano nuove soluzioni tecnologiche, anche a carattere decentralizzato, e si espande il ruolo delle piattaforme e dei dati l'Unione Europea ha già predisposto il pacchetto normativo sulla finanza digitale, in corso di implementazione, e ha in programma una serie di iniziative che riguardano il mondo dei pagamenti: il regolamento sui pagamenti istantanei di cui discutiamo oggi; la prossima proposta per la revisione della seconda direttiva sui pagamenti (PSD2); un probabile intervento per fornire impulso all'evoluzione dell'*open banking* in *open finance*; le misure per dare un'appropriata cornice normativa alla possibile emissione dell'euro digitale, sui cui è fortemente impegnato l'Eurosistema con il rilevante contributo della Banca d'Italia.

Tutto ciò a riprova del ruolo cruciale che il mondo dei pagamenti svolge quale incubatore di innovazione ed elemento di stimolo per la digitalizzazione dei mercati, non solo finanziari.

È in questa logica, pertanto, che va letta e sostenuta la proposta della Commissione europea sui bonifici istantanei ed è tenendo conto dei suoi obiettivi, nell'ambito dello scenario evolutivo sopra richiamato, che è possibile valutare le singole prescrizioni che la compongono.

Non vi è dubbio che le tariffe finora applicate per i bonifici istantanei possano aver rappresentato un disincentivo non irrilevante al loro utilizzo; a fronte di ciò, non può però essere ignorato il fatto che la loro gestione operativa

¹⁰ Una funzione succedanea a quella propria dei bonifici istantanei potrebbe essere svolta dalle carte di pagamento di debito e prepagate. Rispetto ai primi, tuttavia, le seconde presentano il limite di un regolamento interbancario comunque differito e scontano la perdurante assenza di una soluzione pan-europea (il mercato *cross-border*, anche intra-UE, è ancora appannaggio esclusivo dei circuiti di pagamento internazionali).

possa risultare per i PSP più onerosa rispetto ai bonifici ordinari: si tratta di una funzione disponibile 24/7/365, che richiede investimenti per la sua messa a punto e continuità di funzionamento. D'altro canto, va considerato che la diffusa adozione dello strumento dovrebbe produrre economie di scala, tipiche del settore dei pagamenti, consentendo nel tempo il recupero dei costi per un investimento da ritenersi comunque strategico anche in vista delle sfide competitive che si profilano nel settore. Occorre pertanto individuare un giusto bilanciamento di interessi che permetta all'industria di adottare un'opzione, quella “*instant*”, che come sopra richiamato ha caratteristiche strategiche ed è volta al mantenimento di spazi di mercato che altrimenti sarebbero irrimediabilmente compromessi.

I tempi programmati per l'entrata in vigore dell'obbligo, su cui è comunque possibile riflettere ulteriormente, dovrebbero consentire un adeguamento non traumatico delle procedure da parte dei PSP.

L'obiettivo dell'offerta su tutti canali del bonifico istantaneo ha stimolato alcuni rilievi da parte dei PSP, in particolare bancari, che hanno evidenziato come allo stato attuale alcuni di essi non vengano pressoché utilizzati per questo tipo di operatività, come nel caso dello sportello fisico. Si tratta di un'osservazione non priva di fondatezza, in quanto l'istantaneità del processo verrebbe in parte compromessa dalla sua inizializzazione cartacea¹¹; occorre tuttavia considerare anche l'esigenza di garantire un adeguato livello di inclusione, e quindi la possibilità di beneficiare del nuovo modello anche da parte di quelle fasce di utenti che con più difficoltà utilizzano i canali telematici.

Le previsioni relative all'offerta del servizio di “*check-IBAN*” costituiscono un punto cruciale della proposta di Regolamento che, insieme a quelle attinenti alle tariffe, mirano a creare un clima di fiducia volto ad incentivare l'utilizzo dei bonifici istantanei. Come è norma nel sistema dei pagamenti, questa soluzione richiede peraltro la disponibilità di soluzioni infrastrutturali che possano connettere tra loro i diversi PSP chiamati ad interagire per poter offrire il servizio. Ad oggi non esiste un modello pan-europeo reperibile sul mercato; in alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, sono disponibili soluzioni nazionali, anche efficienti, che però ancora non sono interoperabili e in alcuni casi richiederebbero adattamenti per risultare in linea con quanto previsto dal Regolamento¹².

¹¹ I 10 secondi per il completamento dell'operazione dovrebbero decorrere a partire dal momento in cui l'ordine viene immesso nei sistemi del PSP, a sua volta subordinato all'esecuzione di attività materiali.

¹² Ad esempio, in Italia il servizio più diffuso consente il *check* tra l'IBAN e il codice fiscale/partita iva del beneficiario ma non, al momento, tra l'IBAN e il nominativo di quest'ultimo. Si registrano peraltro già iniziative da parte di operatori nazionali per adeguare il servizio al modello previsto dal Regolamento.

In tale contesto, e tenuto conto della valenza che il servizio assume nell'ambito più generale della proposta, vanno individuate soluzioni in grado di favorire nel modo più efficiente possibile la sua offerta uniforme a livello europeo. Una possibile opzione, alternativa alla connessione di più infrastrutture nazionali, potrebbe essere rappresentata dallo sviluppo di una piattaforma accentrata in grado di gestire l'offerta del servizio di *check-IBAN*; è una prospettiva a cui guardare con la dovuta attenzione anche tenendo conto di alcune funzionalità già esistenti. Ad esempio, nell'ambito del sistema TIPS esiste già un servizio di connessione dell'IBAN ad altri parametri, come il numero del telefono mobile o la mail del beneficiario; un suo arricchimento nella direzione indicata dalla proposta di regolamento collocherebbe il *check-IBAN* all'interno delle regole e delle procedure del mondo "*instant*" assicurando inoltre un elevato livello di uniformità applicativa nelle singole giurisdizioni.

In aggiunta a ciò, merita attenzione il tema del costo da applicare al servizio: ferma restando l'autonomia dei PSP nella definizione delle relative politiche commissionali, è auspicabile che le tariffe si attestino su livelli tali da non scoraggiarne l'utilizzo, soprattutto da parte delle fasce di clientela meno abbiente, rendendo il fattore "sicurezza" percepito come opzionale¹³. La stessa valenza dell'elemento della sicurezza, quale cardine della fiducia nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, potrebbe d'altra parte stimolare, anche nel caso dei bonifici istantanei, lo sviluppo di prassi volte a creare ulteriori livelli di protezione della clientela¹⁴.

Quanto al *sanction screening*, le analisi effettuate dalla Commissione hanno evidenziato, come richiamato, che la verifica condotta durante l'esecuzione delle singole transazioni determina un elevato tasso di rifiuti di disposizioni di pagamento istantanee, soprattutto fra quelle transfrontaliere. La proposta di Regolamento eliminerebbe la necessità di questo controllo durante l'esecuzione dell'operazione richiedendo invece una procedura in base alla quale ciascun PSP verificherebbe, almeno quotidianamente, se qualcuno dei propri clienti sia incluso nelle liste contenenti i nominativi dei soggetti sottoposti a sanzione¹⁵. La misura appare in grado di ridurre,

¹³ Sulla base di analoghe considerazioni, in sede di negoziato alcuni paesi hanno segnalato l'opportunità che il servizio venga offerto gratuitamente.

¹⁴ Tra queste – a mero titolo di esempio e ferma restando l'esigenza di verificarne la compatibilità sia con il Regolamento sia con il *Rulebook* dello *European Payments Council* che disciplina il servizio di bonifico istantaneo – potrebbe essere considerata l'eventuale definizione, concordata tra PSP e utilizzatore, del momento in cui l'ordine debba essere considerato accettato dando così avvio ai 10 secondi previsti per il suo completamento; ove opportunamente modulata, tale opzione potrebbe preservare la funzione del pagamento istantaneo senza necessariamente abdicare alla possibilità di conservare un "diritto di ripensamento" a favore dell'ordinante utile anche in funzione di contrasto alle frodi.

¹⁵ Nel nuovo modello ogni PSP (dell'ordinante e del beneficiario) controllerebbe su base giornaliera ex-ante la presenza nelle liste solo della propria clientela. Attualmente, invece, ogni PSP controlla di volta in volta, per ogni operazione, la presenza nelle liste sia del proprio cliente che di quello della controparte.

almeno in parte, l'entità dei bonifici istantanei rifiutati dai PSP attraverso una semplificazione delle attività di *compliance* a carico di questi ultimi, che dovrebbero sottoporre a monitoraggio esclusivamente la propria clientela; resterebbe in ogni caso fermo l'obbligo per i PSP di raccogliere informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario dei pagamenti e di applicare le dovute misure di congelamento conseguenti all'adozione di sanzioni finanziarie internazionali¹⁶.

Infine, per quanto concerne il sistema differenziato di entrata in vigore delle nuove disposizioni, è da valutare positivamente la scansione proposta per gli obblighi lato *receiving* rispetto a quelli lato *sending*, che consentirà ai PSP di far leva su una certa gradualità nel gestire l'adeguamento delle relative procedure. Nel complesso, sia a livello europeo sia in ambito nazionale, gli operatori hanno tuttavia segnalato come la tempistica prevista dalla proposta appaia oltremodo sfidante anche alla luce delle modifiche operative (ad esempio sul *back office*) necessarie per poter offrire e adeguatamente presidiare servizi che postulano una offerta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questa sensibilità del mercato potrebbe essere tenuta in conto specie con riferimento ad alcuni specifici obblighi, come quelli relativi al servizio di *check-IBAN*, che potrebbero richiedere significativi investimenti organizzativi e procedurali per poter essere correttamente implementati.

Conclusioni

L'avanzamento della frontiera digitale trova nel sistema dei pagamenti un terreno elettivo di sviluppo che richiede la disponibilità di servizi *real time* e capaci di imporsi in una dimensione di mercato globale. La proposta di Regolamento sui bonifici istantanei si colloca all'interno di un articolato processo di modernizzazione dell'industria europea dei pagamenti al quale apporterebbe un contributo rilevante rafforzando uno dei suoi tratti essenziali, la caratteristica istantanea delle operazioni. La Banca d'Italia – in esercizio delle sue funzioni istituzionali, in particolare quella di Sorveglianza sui sistemi, gli strumenti e i servizi di pagamento – segue con attenzione l'evolversi del negoziato offrendo, come di consueto, supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹⁶ Il regolamento (UE) 2015/847, “riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi”, inviati o ricevuti da banche o altri intermediari che prestano servizi di pagamento aggiorna le disposizioni sulla necessità di includere nei messaggi che accompagnano i trasferimenti (bonifici o rimesse non bancarie) informazioni complete sull'ordinante e sul beneficiario, in modo da consentire una piena tracciabilità dei flussi di pagamento; è necessario inoltre assicurare l'applicazione di misure di “congelamento” eventualmente connesse con sanzioni finanziarie internazionali oltre alla rilevazione e segnalazione di operazioni sospette. Cfr. Banca d'Italia – UIF – Quaderni dell'antiriciclaggio, Analisi e studi – *La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli* – A cura di Giovanni Castaldi e Claudio Clemente – p. 33, febbraio 2023.

L'impegno dell'Istituto su questo fronte è esteso ed intenso. Come già richiamato, la Banca d'Italia ha infatti realizzato e gestisce l'infrastruttura dell'Eurosistema per il regolamento istantaneo dei pagamenti al dettaglio (TIPS), che rappresenta una soluzione innovativa per sostenere l'integrazione pan-europea dell'intero sistema dei pagamenti.

Lo stesso paradigma "*instant*" impronta anche i lavori dell'Eurosistema per il disegno e la possibile emissione di un euro digitale, che, ove venisse emesso, potrebbe affiancare il contante e i pagamenti elettronici con moneta di banca commerciale; ne deriverebbe l'ampliamento della gamma dei mezzi di pagamento disponibili per il pubblico e mediati, nell'offerta, dagli intermediari, valorizzando il ruolo di questi ultimi e rafforzando il loro posizionamento competitivo in un mercato in forte trasformazione per la presenza sia di nuovi operatori provenienti dal settore *high tech*, sia di nuovi strumenti come le *stablecoins*.

Infine, stiamo lavorando per adeguare il sistema dei pagamenti pubblici a canoni di immediatezza, garantendo anche a tale comparto i benefici derivanti dal modello "*instant*".

Ulteriori iniziative sono assunte nell'ambito del Comitato Pagamenti Italia (CPI), promosso e coordinato dalla Banca d'Italia con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del mercato nazionale dei pagamenti rafforzandone la capacità di innovazione, la sicurezza, la competitività. Nell'ambito del CPI – a cui prendono parte rappresentanti del mondo dell'offerta (PSP, circuiti di pagamento) e della domanda (consumatori, imprese, PA), fornitori tecnologici, altre autorità e istituzioni – la proposta di Regolamento è oggetto di specifica attenzione e confronto con l'obiettivo di elaborare visioni il più possibile condivise. Sempre nell'ambito del CPI sono stati costituiti lo scorso mese tre tavoli tecnici dedicati, rispettivamente, all'evoluzione del modello dell'*open banking*, alla revisione della PSD2, all'ulteriore sviluppo dei pagamenti pubblici; temi che, unitamente alla concreta implementazione operativa del paradigma "*instant*", tracciano la strada del futuro del mercato dei pagamenti al dettaglio.

Il complesso di queste iniziative mira al conseguimento del più ampio obiettivo di definire una posizione comune a tutti gli attori rilevanti nel mercato dei pagamenti per consentire al nostro Paese di contribuire in modo attivo e autorevole al dibattito sullo sviluppo dell'industria dei pagamenti che si svolge nelle sedi di coordinamento europee.

**Ipotesi di entrata in vigore degli obblighi previsti
dalla proposta di Regolamento sui bonifici istantanei**
(i tempi fanno riferimento alla data di entrata in vigore del Regolamento)

Obbligo	Entrata in vigore
Offrire il servizio di ricezione dei bonifici istantanei per i PSP residenti nell'area dell'euro	6 mesi
Offrire il servizio di ricezione dei bonifici istantanei per i PSP residenti fuori dall'area dell'euro	30 mesi
Offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei per i PSP residenti nell'area dell'euro	12 mesi
Offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei per i PSP residenti fuori dall'area dell'euro	36 mesi
Offrire il servizio di "check IBAN"	contestuale all'obbligo di offrire il servizio di invio dei bonifici istantanei (12/36 mesi)
Parità tariffaria tra bonifici istantanei e ordinari	contestuale all'obbligo di offrire il servizio di ricezione dei bonifici istantanei (6/30 mesi)
Applicare le nuove modalità di <i>sanction screening</i>	6 mesi

